

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) STELLA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FALCE VALERIA

Seduta del 30/05/2019

FATTO

La controversia ha ad oggetto un assegno circolare stornato dal conto corrente del Cliente, ora Ricorrente, in quanto risultato contraffatto, nonostante l'apparente rilascio di "bene emissione" del titolo. Stando alla ricostruzione svolta in sede di Reclamo e successivo Ricorso: 1) il 15/03/2017 il liquidatore della società oggi ricorrente concordava di consegnare a un terzo soggetto, con il quale non aveva intrattenuto rapporti in precedenza, la consegna di una partita di merce, pubblicizzata in numerosi siti internet, a fronte del pagamento del relativo prezzo (€ 18.300,00) da parte dell'acquirente a mezzo assegno circolare di pari importo; 2) il successivo 17/03/2017 si presentava, presso la sede della società, un collaboratore dell'acquirente, il quale consegnava un assegno circolare emesso da B e collocato dalla banca C; 3) il 20/03/2017 il Ricorrente, ricevuta tramite un messaggio di posta elettronica la conferma del bene emissione del titolo da parte della propria filiale di conto (Intermediario A), depositava il titolo sul proprio conto corrente e consegnava la merce al collaboratore dell'acquirente, unitamente ad un'ulteriore quantità di merce il cui pagamento sarebbe avvenuto il giorno successivo (quest'ultimo pagamento non veniva però effettuato); 4) il 23/03/2017 il Ricorrente veniva informata dalla propria banca (intermediario A) dell'esistenza di "alcune problematiche" che riguardavano l'incasso dell'assegno; 5) il 04/04/2017 il Ricorrente apprendeva che il titolo non era valido e che il bene emissione, richiesto telefonicamente dall'intermediario A



all'intermediario C, era frutto di "interferenze telefoniche". Così rappresentata la vicenda, il Ricorrente, con Reclamo e successivo Ricorso, ritiene gli Intermediari solidamente responsabili e chiede la restituzione dell'importo, pari a € 18.300,00, portato dal titolo rilevatosi falso.

In sede di controdeduzioni, la banca A negoziatrice si è difesa, sostenendo che l'assegno non presentava anomalie rilevabili *ictu oculi*, che il bene emissione veniva rilasciato alla cliente, dopo aver contattato telefonicamente l'istituto collocatore (C) al numero indicato nell'elenco telefonico, che tale prassi interbancaria non costituiva comunque garanzia da parte dell'intermediario negoziatore della validità del titolo "che solo la banca emittente avrebbe potuto fornire a fronte, peraltro, della materialità del titolo", che nella distinta di versamento dell'assegno era chiaramente indicato che l'accredito sarebbe avvenuto salvo verifica e salvo buon fine decorsi i termini di disponibilità previsti dal contratto sottoscritto dalla cliente e che il Ricorrente aveva imprudentemente concluso la vendita con un delegato, peraltro residente in altra regione, senza concordare modalità di pagamento tracciabili più sicure quali il bonifico bancario.

Quanto all'intermediario B (Istituto centrale di categoria/emittente), questi, dedotta la propria carenza di legittimazione passiva, ha precisato di svolgere, quale banca di secondo livello, "un mero ruolo di fornitore di servizi in favore delle Banche di Credito Cooperativo", laddove la banca collocatrice (C) è autonoma ed indipendente, nonché dotata di propria responsabilità giuridica nell'emissione di assegni circolari dell'Istituto di categoria. In ogni caso, dopo aver sottolineato di non aver emesso l'assegno e di non aver intrattenuto alcun contatto con gli altri Intermediari convenuti in merito alla verifica della validità del titolo, ha qualificato come imprudente la condotta della banca negoziatrice A, la quale, senza acquisire il titolo in originale, si era limitata ad effettuare una verifica con mezzi inadatti allo scopo e senza accorgersi della mancanza del QR Code richiesto dalla circolare ABI marzo 2016 per gli assegni emessi successivamente alla data del 1 luglio 2016.

Dal canto suo, l'Intermediario C (Banca collocatrice/emittente) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la controparte e nel merito ha escluso la propria responsabilità per non aver emesso il titolo e per non aver ricevuto alcuna richiesta di bene emissione. In ogni caso, ha rappresentato di aver provveduto: 1) a inserire, in data 25/07/2016, a seguito di segnalazione di truffe analoghe, un messaggio di avviso nel sistema informativo della rete interbancaria, con l'invito agli intermediari di richiedere il bene emissione esclusivamente a mezzo email; 2) a reiterare tale messaggio in data 13/03/2017; 3) a segnalare alla Questura, con nota del 6/09/2016, le illegittime intrusioni nelle linee telefoniche da parte di terzi, già segnalate al gestore del servizio telefonico; 4) a rappresentare, con comunicazione del 14/09/2016, alla Guardia di Finanza, che la verifica effettuata sul sistema di comunicazione – da parte della società che ne aveva la manutenzione - si era conclusa senza riscontrare anomalie, oltre alla propria impossibilità ad estendere il controllo anche sulla linea esterna in quanto effettuabile solo su autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; 5) a presentare articolata denuncia ai Carabinieri in data 30/03/20 ad inviare, in data 08/06/2017, diffida al gestore telefonico, alla Polizia Postale e all'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni affinché fossero poste in essere tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolenti intromissioni di terzi nelle linee telefoniche.

Alla luce delle suddette difese, l'Intermediario A (negoziatore) ha chiesto al Collegio di rigettare il Ricorso insieme alla richiesta di risarcimento del danno, non rilevando alcun nesso di causalità e non riscontrando nel suo operato alcun profilo di responsabilità; l'Intermediario B ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile o inammissibile per difetto di legittimazione passiva e nel merito di rigettare il Ricorso nei suoi confronti per l'assenza di



alcuna responsabilità; l'Intermediario C ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per l'inesistenza di un rapporto contrattuale con la controparte, e in subordine rigettare il Ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva sollevata rispettivamente dall'Intermediario B e C non possa essere accolta. In forza della normativa di settore (la Circolare di Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 dispone, infatti, che le banche sono autorizzate ad emettere assegni circolari solo se hanno assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e specifica, altresì, che l'eventuale ricorso a banche corrispondenti non può inficiare i presidi dettati dalla disciplina in materia), sui soggetti autorizzati all'emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori gravano, come è noto, specifici e pacifici obblighi di protezione a favore di chi entri in contatto con loro in ragione della circolazione degli assegni (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 7283/2018). Ricorrendo dunque un contatto qualificato tra gli Intermediari B e C e il Ricorrente, mancano i presupposti stessi su cui poggia l'eccezione, che dunque va disattesa.

Passando al merito, la responsabilità degli Intermediari resistenti va valutata separatamente.

Quanto all'intermediario B, apparente emittente, il Collegio ritiene che nessun rimprovero possa essergli mosso, intanto perchè estraneo alla vicenda e alle parti in causa, e poi perchè ha tempestivamente segnalato l'impagato alla banca negoziatrice "motivando dettagliatamente la palese falsità materiale del titolo e come tale, mai emesso" e versando in atti denuncia querela del 26/05/2017, sporta dall'Istituto stesso alle competenti Autorità riguardo a diversi assegni (in tutto n. 8) apparentemente emessi da diverse Banche collocatrici e risultati contraffatti tra i quali figura anche il titolo oggetto della controversia.

Diversamente, le evidenze al fascicolo consentono di accertare la responsabilità degli Intermediari A e B, su cui, dunque, ricadono le conseguenze derivanti dal proprio comportamento.

Quanto alla banca negoziatrice A, l'assegno presentato all'incasso il 20/03/2017 (in epoca quindi successiva alla Circolare ABI - Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 1° luglio 2016) si caratterizzava per anomalie ben rilevabili rispetto ai presidi di sicurezza disponibili, quali il numero dell'assegno con caratteri microforati e il codice bidimensionale Data Matrix. Anomalie dunque rilevabili *ictu oculi* anche attraverso la mera visione della copia del titolo trasmessa via mail dalla cliente in data antecedente al versamento dell'assegno e alla consegna della merce (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 7283/18). A ciò si aggiunga che in forza dei predetti obblighi di protezione, lo stesso Intermediario avrebbe dovuto mettere in atto tutte le cautele possibili, ottenendo una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e identificando con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione.

Quanto invece all'Intermediario collocatore C, non è dubbio che questi abbia trasmesso sin dal 25/07/2016 una segnalazione con la quale ha informato il sistema interbancario delle truffe perpetrate con assegni circolari clonati, né è contestato che abbia invitato con tale messaggio gli intermediari a richiedere il bene emissione esclusivamente tramite corrispondenza e-mail. D'altra parte, nonostante la rilevanza attenuante di tali condotte, la durata e gravità del fenomeno truffaldino riscontrato, la diffusione, persistenza e reiterazione delle intromissioni da parte di terzi non consentono di esonerare da responsabilità l'Intermediario, che, viceversa, è gravato dall'obbligo connotato alla sua



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

compartecipazione ai sistemi di pagamento di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 7283/2018).

Verificata, in conclusione, la responsabilità degli Intermediari B e C, il Collegio ritiene che sugli stessi ricadano, pur graduate, le conseguenze derivanti dal rispettivo comportamento. Tenuto conto del diverso grado di responsabilità dei due intermediari resistenti, il Collegio ritiene di dover condannare equitativamente il primo Intermediario a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 12.200,00 e il terzo Intermediario a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 6.100,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che il primo intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 12.200,00 e che il terzo intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.100,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il primo ed il terzo intermediario corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA